

**Documento finale del Gruppo di lavoro  
sulla questione della violenza contro le  
donne con disabilità dell'Osservatorio  
nazionale sulla condizione delle persone  
con disabilità**

## **INDICE**

Premessa	pag. 4
Introduzione	pag. 6
Parte I - Accessibilità della comunicazione e dell'informazione	pag. 10
Parte II - Standard minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio	pag. 24
Parte III - Linee guida sulla violenza contro le donne con disabilità e formazione delle operatrici	pag. 29

Il presente documento, a cura del Servizio per il supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e rapporti istituzionali dell'Ufficio per le politiche nazionali e le relazioni internazionali in materia di disabilità del Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità è stato realizzato sulla base dei contributi presentati, discussi e condivisi nell'ambito del Gruppo di lavoro sulla questione della violenza contro le donne con disabilità costituito nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Hanno partecipato al Gruppo di lavoro i rappresentanti delle seguenti Amministrazioni, Enti e Associazioni che già partecipano ai lavori dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità:

Dipartimento Funzione Pubblica, Dipartimento per le pari opportunità, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio universale, Dipartimento per lo sport, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e del merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Conferenza delle Regioni e Province autonome, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione italiana del lavoro (UIL), Unione generale del lavoro (UGL), Confederazione generale dell'industria italiana, Forum Nazionale Terzo Settore, ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti,

ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, ENS - Ente Nazionale Sordi, UNMS - Unione nazionale mutilati per servizio, AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ANFFAS - Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, FAIP - Federazione delle associazioni italiane delle persone con lesione al midollo spinale; Ministero del Turismo, Dipartimento della Protezione Civile, Istituto Superiore di Sanità, AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AICE ODV - Associazione Italiana Contro l'Epilessia, UNIAMO APS - Federazione Italiana Malattie Rare, ENIL - European Network on Independent Living, ANGLAT - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, FAND - Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità, ANGSA - Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo, AIPD - Associazione Italiana Persone Down, CONFAD - Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità, AMICI DI LUCA, ABC - Associazione bambini cerebrolesi, IERFOP - istituto europeo ricerca formazione orientamento professionale di eccellenza per disabili ed emarginati, FNATC - Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico, GLIC - Gruppo di Lavoro Interregionale Centri ausili informatici ed elettronici per disabili, FAVO - Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ADV - Associazione Disabili Visivi, UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Lega del Filo d'oro, FIADDA APS - Federazione italiana per i diritti delle persone sorde e famiglie, CRI - Croce Rossa Italiana, AIAS - Associazione italiana assistenza spastici, CNOAS - Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, CONFSAL - Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori.

## **PREMESSA**

Quella subita dalle donne con disabilità è una violenza peculiare e anche più frequentemente agita non solo da estranei, da terze persone, ma anche da parte caregiver familiari e conviventi ed è perpetrata, oltre che nello spazio domestico, anche (e purtroppo) in altri spazi, a volte perfino negli spazi di cura, ricovero ed accoglienza.

Nonostante sia una violenza con determinate peculiarità, riconosciute sul piano teorico e pratico, grazie soprattutto al meritevole lavoro di sensibilizzazione condotto dalle Associazioni di settore e rappresentative delle persone con disabilità e, al loro interno, anche dalle donne con disabilità, l'assistenza ed il supporto alle vittime nei percorsi di uscita dalla violenza sono spesso pensati in riferimento a donne, per lo più, che non presentano alcun tipo di disabilità.

Cambiare direzione alimenta veri e propri obblighi giuridici, etici, morali e sociali per adempiere i quali è necessario riconoscere che anche le donne con disabilità sono assolute titolari della possibilità di accedere all'assistenza e al supporto previsto per tutte coloro che siano state vittime di violenza nel modo e nelle maniere che soddisfano e accompagnano i loro bisogni specifici.

In questo ambito, l'abbandono di pratiche ormai obsolete e consuetudinarie e, d'altro canto, la maturazione di altre competenze più strutturate e peculiari sul tema dell'accessibilità delle informazioni e della comunicazione, della formazione specifica degli operatori, delle caratteristiche dei Centri Antiviolenza (CAV) e delle Case rifugio, costituisce uno degli aspetti che maggiormente qualifica le azioni di un Paese civile e risulta anche gratificante per la collettività che lo abita.

La violenza nei confronti delle donne con disabilità è un fenomeno che necessita di un'adeguata comprensione e formazione, da parte di tutti, in maniera trasversale e a lungo termine, al fine di supportare tutte le necessità e le esigenze delle donne con disabilità che hanno diritto a strumenti di prevenzione e strategie di difesa, hanno diritto di capire, di comprendere, di sapere e di essere aiutate nei modi a loro utili e soddisfacenti.

La violenza sulle donne con disabilità è un problema spesso trascurato che richiede l'attenzione della società intera. Le donne con disabilità possono essere particolarmente vulnerabili alla violenza e all'abuso, ma possono anche incontrare difficoltà nell'accesso ai servizi di supporto e protezione.

Per prevenire la violenza sulle donne con disabilità è necessario garantire l'accessibilità dei servizi di supporto e protezione, sensibilizzare e formare gli operatori sanitari e sociali sulla questione delle "violenze invisibili" e promuovere una cultura della non violenza che rispetti i diritti umani delle donne con disabilità.

Inoltre, è importante lavorare sull'informazione e sulla costruzione dell'autonomia e dell'autostima delle donne con disabilità al fine di ridurre la loro dipendenza dalle persone che si prendono cura di loro.

Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per garantire un mondo più giusto ed equo per le donne con disabilità, in cui possano vivere libere dalla violenza e dalla discriminazione.

## INTRODUZIONE

Nell'ambito della violenza di genere, la violenza nei confronti delle donne con disabilità rappresenta un fenomeno ancor più preoccupante in quanto le vittime, nella loro qualità di donne e di persone con disabilità, vivono una doppia discriminazione che le rende esposte a forme ulteriori e peculiari di sopraffazione. Con riferimento a tale condizione si parla spesso di discriminazione multipla, ossia quella vissuta da un individuo sulla base di due o più fattori concomitanti, che ne caratterizzano la sua "complessità identitaria". Il concetto di discriminazione multipla a cui sono sottoposte le donne con disabilità è stato specificamente riconosciuto nell'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia nel 2009. Tale Convenzione punta al miglioramento delle condizioni di vita e alla piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, a cui viene conferito un ruolo attivo in quanto titolari di specifici diritti, in grado di reclamarne il riconoscimento e la garanzia e di assumere decisioni in base ad un consenso libero e informato.

Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale condizione delle persone con disabilità" è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla predetta Convenzione.

L'Osservatorio è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, con le finalità di far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità nel nostro Paese e, nel contempo, di fornire un contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche in materia di disabilità.

A tal riguardo è proprio in considerazione del fatto che la Convenzione delle Nazioni Unite ha introdotto un approccio alla disabilità fortemente basato sui diritti umani - comportando un cambio di prospettiva culturale, giuridica e scientifica a livello nazionale, europeo e globale - l'attività dell'Osservatorio è finalizzata, altresì, ad introdurre elementi di innovazione nel modo di leggere e intervenire sulle diverse tematiche che riguardano la disabilità e le persone con disabilità.

La violenza contro tutte le donne e le ragazze è un problema sociale mondiale, sempre più al centro dell'attenzione da parte delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni internazionali, del mondo culturale ed intellettuale, dei movimenti sociali e dei media e delle associazioni di settore.

La violenza contro le donne smuove corde sensibili, soprattutto se si è donne e si vive in società che faticano ancora a riconoscere un rapporto paritario tra le pluralità di diversità che le animano; questa forma di violenza rappresenta un problema che comprende molteplici forme di sopruso, anche estreme, che colpiscono le donne, ma dove il fenomeno diventa ancora più duro ed

aspro (e, purtroppo, più silenzioso) è proprio fra le donne con disabilità. Su questo fronte sono sempre più numerosi i casi che si aggiungono, ogni giorno, al tragico bilancio delle vittime e occorre, oltre che definire correttamente il problema della violenza sulle donne con disabilità, che esso assuma una sua peculiare valenza culturale, sociale, politica e giuridica. Bisogna incidere significativamente sul modo di considerare la donna con disabilità, vittima più vulnerabile, a livello sociale, innescando dinamiche virtuose di pieno riconoscimento del problema. L'aumento del numero di notizie sui giornali e sui social è la conferma che è un fenomeno vasto ed è dunque necessario che si crei un fascio di luce dedicato che illumini questa problematica da diverse angolazioni.

Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è stato costituito uno specifico Gruppo di lavoro sulla questione della violenza contro le donne con disabilità composto dai rappresentanti individuati da Amministrazioni, Enti, Associazioni che partecipano ai lavori dell'Osservatorio. Il Gruppo di lavoro si origina da quanto emerso a seguito della riunione dell'Osservatorio svoltasi il 24 novembre 2023, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, alla presenza del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che presiede l'Osservatorio, e del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella e dalla richiesta delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Obiettivo del Gruppo di lavoro è offrire contributi in merito al tema specifico della violenza contro le donne con disabilità anche per metterli a disposizione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica affinché possano essere elementi utili per gli atti che saranno posti in essere e nell'ottica di avviare una sinergica collaborazione tra i due Osservatori.

Il documento è strutturato sulla base delle principali linee di intervento dell'attività del Gruppo di lavoro che sono state:

1. accessibilità della comunicazione e dell'informazione;
2. standard minimi dei Centri antiviolenza (CAV) e delle Case rifugio;
3. linee guida sulla violenza contro le donne con disabilità e formazione delle operatrici.

Ogni contributo pervenuto dai partecipanti al Gruppo di lavoro, sulla base di uno specifico format, è stato presentato, discusso e condiviso all'interno del Gruppo stesso.

I lavori del Gruppo sono iniziati il 26 marzo 2024 e si sono conclusi il 9 luglio 2024.

Il presente documento riporta la sintesi dei contributi presentati, discussi e condivisi nell'ambito del Gruppo di lavoro e si pone come obiettivo anche quello di cercare di diffondere la consapevolezza della questione. Purtroppo, la violenza sulle donne con disabilità non riguarda solamente contesti isolati, rurali o sottosviluppati, ma è un problema territorialmente esteso: in ogni contesto geografico, le donne con disabilità, subiscono violenza fisica, psicologica, economica, emotiva, abusi in famiglia, dai caregiver familiari e conviventi e, al di fuori del proprio ambiente domestico, da altre figure che dovrebbero, invece, assisterle, affiancarle, curarsi di loro.

Nel presente documento, la donna con disabilità vittima di violenza è una donna sopravvissuta alla violenza stessa che, attraverso percorsi adeguati, può riacquisire un ruolo attivo nella società e di autodeterminazione in modo da valorizzare anche la propria capacità di superare quanto subito.

I dati a disposizione hanno confermato che le donne con disabilità hanno più probabilità di subire abusi rispetto alle donne senza disabilità. Già i dati dell'Istat risalenti al 2014 indicavano come avessero subito violenze fisiche o sessuali il 36,6% di chi aveva limitazioni gravi, rispetto alla media nazionale tra tutte le donne che si assestava intorno al 31,5%. In particolare, l'Istat ha rilevato che per le donne con limitazioni gravi la violenza fisica è pari al 27,1%, quella sessuale è pari al 23,6% e la forma di violenza più grave come lo stupro o il tentato stupro raggiunge il 10,1%.

Per contrastare la violenza nei confronti delle donne con disabilità, appare fondamentale creare un sistema integrato di rilevazione dei dati, anche giudiziari, che superi la frammentarietà e la parzialità delle informazioni, generi flussi strutturati d'informazioni fruibili a livello nazionale e locale, con dati disaggregati per le diverse condizioni, in particolare per l'eventuale condizione di disabilità della vittima di violenza e la sua relazione con l'autore o gli autori della violenza.

L'importanza dei dati statistici e la loro capacità di fornire una comprensione dettagliata e accurata della portata e della natura di questo fenomeno forniscono una solida base per l'elaborazione di politiche e interventi mirati anche normativi.

Oltre alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con riferimento alla garanzia dei diritti delle donne e alla tutela contro ogni forma di violenza, la normativa italiana ha previsto la ratifica con legge n. 132/1985 della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) e, successivamente, la ratifica con legge n. 77/2013 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). A seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, che ha previsto l'istituzione di un Gruppo di esperti denominato GREVIO "Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence", l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla stessa Convenzione. Un primo intervento in tal senso si è avuto con l'adozione del decreto-legge n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2013, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere. L'ultimo Piano adottato, il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023, si articola in 4 Assi (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità.

Il provvedimento che senza dubbio ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso) che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti,



con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica; ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale). Anche la legge di riforma del processo penale (legge n. 134/2021) ha previsto un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere. Invece la legge n. 53/2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.

Particolare attenzione merita l'art. 36 della legge n. 104/1992, che, prevedendo una aggravante ad effetto speciale, per determinati reati sia contro il patrimonio che contro la persona, garantisce nei confronti delle vittime con disabilità una copertura punitiva ampia. Inoltre, con il decreto legislativo n. 212/2015, in attuazione della c.d. "Direttiva vittime" 2012/29/UE, è stato introdotto l'art. 90 *quater* c.p.p. codificando, in modo strutturale, la condizione di "particolare vulnerabilità" di alcune vittime, tra cui le persone con disabilità. Dal riconoscimento di tale condizione derivano una serie di importanti diritti per la vittima particolarmente vulnerabile, cui corrispondono specifici obblighi in capo all'autorità e alla polizia giudiziaria: essere informate, avere un ruolo attivo nel procedimento penale, vedere riconosciuti rispetto, protezione e ascolto, aiuto nell'accesso alla giustizia, rimborsi economici e supporto psicologico.

Va anche ricordata l'importanza, per le donne con disabilità, del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato introdotto dal decreto legislativo n. 62/2024.

Le donne con disabilità sono donne con difficoltà complesse in cui esiste spesso una compresenza di limitazioni o di fragilità o vulnerabilità e che, quindi, hanno bisogni importanti per numero e per specificità; le stesse risultano, lo si ribadisce, esposte a discriminazione multipla, un tipo di discriminazione causata dalla compresenza, nella stessa persona, di più fattori di rischio.

Il contrasto alla violenza sulle donne con disabilità richiede un approccio sistemico basato sulla sensibilizzazione, l'educazione, la legislazione e l'azione concreta. Solo con azioni sinergiche a più livelli si potrà lavorare per una società in cui ogni donna, indipendentemente dalla sua condizione, possa vivere libera dalla paura e dalla violenza.

Sul piano finanziario le azioni, le finalità e gli obiettivi indicati nel presente documento dovranno essere conseguiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, qualora si rendesse necessario il reperimento di risorse aggiuntive, lo stesso non potrà che avvenire mediante l'adozione di interventi compensativi sul piano finanziario nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica programmati in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine previsto dalla governance economica europea e degli interventi ivi previsti.

## PARTE I

### ACCESSIBILITÀ DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE

Recentemente sono state pubblicate le Osservazioni conclusive che il Comitato CEDAW ha rivolto al nostro Paese a seguito della 87° sessione del Comitato svoltasi dal 29 gennaio al 16 febbraio 2024 a Ginevra, con riferimento all'attuazione della Convenzione ratificata dall'Italia.

Il Comitato, oltre ad esprimere la preoccupazione che le donne con disabilità non siano a conoscenza dei loro diritti ai sensi della CEDAW e dei rimedi disponibili per rivendicarli, evidenzia nelle sue osservazioni le numerose situazioni discriminatorie subite dalle donne con disabilità: *“Il Comitato rileva con preoccupazione le persistenti forme di discriminazione che si intersecano tra le donne e le ragazze con disabilità, in particolare nell’istruzione, nell’occupazione e nell’assistenza sanitaria, e la loro limitata inclusione nella vita pubblica e sociale e nei processi decisionali. Il Comitato rileva inoltre con preoccupazione che le donne e le ragazze con disabilità psicosociali incontrano diverse barriere nell’accesso alla giustizia nello Stato parte, compresa la negazione della loro capacità giuridica. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare ulteriormente le misure mirate per garantire che le donne e le ragazze con disabilità abbiano accesso all’istruzione inclusiva, all’occupazione formale, ai servizi sanitari e ai processi decisionali. Raccomanda inoltre che lo Stato parte riconosca la capacità giuridica delle donne e delle ragazze con disabilità psicosociali, che dovrebbe essere revocabile per decisione del Tribunale solo in casi eccezionali e soggetta a rigorose garanzie, e rimuova le barriere che incontrano nell’accesso alla giustizia, come la mancanza di informazioni in formati accessibili sui loro diritti umani e sui rimedi disponibili per rivendicarli.”*

Tenuto conto di quanto sopra descritto è necessario definire preliminarmente i contenuti delle informazioni da comunicare per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne, per informare sui servizi di protezione e giustizia, individuando strumenti adatti alla comunicazione che, oltre all'accessibilità, considerino le appropriate forme espressive e le conseguenti parole adeguate.

Punto di riferimento imprescindibile è la Convenzione di Istanbul che, nel preambolo, riconosce *“che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne”* e nell'art. 3 con l'espressione *“violenza nei confronti delle donne”* intende designare *“una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”*.

Nella definizione dei contenuti da comunicare in tema di violenza nei confronti delle donne con disabilità è, quindi, necessario adottare un approccio che tenga in considerazione il fatto che

queste ultime risultano esposte a fattori di rischio maggiori di subire violenza rispetto alle altre donne, in quanto le diseguglianze che caratterizzano l'appartenenza al genere femminile, associate a pregiudizi e stigma nei confronti delle persone con disabilità, moltiplicano le loro discriminazioni aumentandone la vulnerabilità.

Diverse sono le previsioni che tutelano i diritti sociali ed economici delle persone con disabilità a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, dalla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea COM/2021/101 final, del 3 marzo 2021, e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità.

L'ordinamento giuridico italiano si basa sull'universalità dei diritti e sulla non discriminazione e, al fine di garantire il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali alle persone con disabilità, la legge n. 67/2006 recante "Misure di tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni", prevede la tutela giurisdizionale delle persone con disabilità vittime di discriminazione, le quali possono ricorrere al giudice per ottenere la cessazione degli atti discriminatori.

Come noto, la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, sancisce all'art. 1 lo scopo della Convenzione stessa: *"promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità"*.

Nel Preambolo della Convenzione *"le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell'ambiente domestico ed all'esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento"*.

L'art. 2 della Convenzione stabilisce che per "discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole.

La Proposta di Risoluzione del Parlamento UE sulla lotta alla discriminazione nell'UE (2023/2582(RSP)) chiede che gli Stati membri rispettino con urgenza la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo e che la Commissione ne monitori l'attuazione, in particolare nel settore della parità di trattamento e della non discriminazione e chiede alla Commissione di adottare provvedimenti nei casi di mancata conformità.

Come precisato dall'art. 6, dedicato alle donne con disabilità, *"gli Stati Parti sono chiamati a riconoscere che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a*

*questo riguardo, devono essere adottate misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali".*

L'art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite promuove la sensibilizzazione della società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità, al fine di accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità, combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti, promuovere la consapevolezza delle capacità e dei contributi delle persone con disabilità.

Sulla base dell'art. 10 della Convenzione, nel riaffermare che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana, gli Stati membri sono chiamati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Anche il diritto alla salute è da garantire, come stabilito dell'art. 25, senza discriminazioni fondate sulla disabilità, prevedendo: servizi sanitari e sociosanitari gratuiti o a costi accessibili, compresi i servizi sanitari e sociosanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione; servizi sanitari necessari proprio in ragione delle disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, servizi sanitari e sociosanitari il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali; specialisti sanitari che prestino cure di qualità con il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo del sistema sanitario e sociosanitario; il divieto nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità che devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita; il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Il diritto all'uguale riconoscimento dinanzi alla legge, come previsto dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, garantisce il diritto al riconoscimento della personalità giuridica delle donne con disabilità per tutti gli aspetti della vita, mediante misure adeguate per consentire loro l'accesso al sostegno necessario per esercitare la propria capacità giuridica/capacità di agire, prevenendo abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani, quindi nel pieno rispetto dei diritti, delle volontà e delle preferenze della persona, scevre da ogni conflitto di interesse e da

ogni influenza indebita proporzionate e adatte alle condizioni della persona, applicate per il più breve tempo possibile e soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario.

Il diritto di accesso alla giustizia, di cui all'art. 13 della Convenzione, dev'essere garantito dagli Stati Parti su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi di un procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari e con operatori di giustizia adeguatamente formati.

Inoltre gli Stati Parti, sulla base di quanto disposto dall'art. 16 concernente il diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti, devono adottare tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e le misure adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di maltrattamento, sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso.

Per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento devono essere adottate tutte le misure adeguate, in particolare prevedendo servizi di protezione per il recupero e la reintegrazione in ambienti che promuovono la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia ed il diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri e a protezione dell'integrità della persona stessa.

Nell'ambito del pacchetto europeo sull'occupazione delle persone con disabilità, che rappresenta una delle iniziative di rilievo della più ampia strategia della Commissione europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, una delle iniziative - richiamando, tra gli altri, l'art. 27 della Convenzione delle nazioni Unite che afferma che gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di uguaglianza con gli altri - è volta a includere il diritto all'opportunità di guadagnarsi da vivere grazie ad un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Il pacchetto per l'occupazione sosterrà gli Stati membri nel migliorare l'offerta di lavoro, le capacità e le competenze e nel promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e la promozione delle pari opportunità, in linea con gli orientamenti per l'occupazione.

La Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 e la Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio del 7 maggio 2024, adottate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 29 maggio 2024, garantiscono parità di trattamento in materia di occupazione ed impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni

personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Si prevede la designazione di uno o più organismi per la parità da parte degli Stati membri, per affrontare le discriminazioni trattate dalle direttive 79/7/CEE, 2000/78/CE per fornire protezione contro la discriminazione sul lavoro basata su disabilità, età, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali. Si richiede ai datori di lavoro di fornire sistemazioni ragionevoli e con previsione che gli organismi per la parità possono far parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali. È, altresì, richiesto agli Stati membri di garantire l'accessibilità, soluzioni appropriate, parità di accesso a tutti i servizi e a tutte le attività degli organismi per la parità, tra cui l'assistenza alle vittime, la gestione delle denunce, i meccanismi di composizione amichevole, informazioni e pubblicazioni, nonché le attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione.

Possono, dunque, essere valutate iniziative dirette a rilanciare ed agevolare il diritto alla salute, compresa la prevenzione e la cura della salute sessuale, non facilmente fruibili per le donne con disabilità, le quali hanno maggiori difficoltà personali ed ambientali per realizzare iniziative autonome di cura di sé e, anche, per segnalare e denunciare molestie ed abusi subiti, sia per la difficoltà ad esprimersi, sia per le difficoltà determinate da barriere culturali ed ambientali, come condizionamenti, isolamenti, marginalizzazioni, servizi sanitari e sociosanitari non accessibili e sia per barriere architettoniche.

Può quindi essere opportuno realizzare tutte le misure utili alla facilitazione all'accesso alla denuncia, come anche alle cure e alla prevenzione, mediante l'accesso facilitato ai servizi organizzati in un'ottica di "progettazione universale", conforme all'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite con cui si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile e che non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Una mirata opera di prevenzione ed il superamento del retaggio socio-culturale dei tabù, rispetto alle dichiarazioni ed alle denunce di violenze subite, può essere attuata istituendo percorsi e servizi di prossimità, territorialmente diffusi, oltre a linee guida e a definizione di protocolli specifici di assistenza ed intervento dedicati alle donne con disabilità presso ambulatori, ASL, reparti ospedalieri e consultori- in raccordo con servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali, e le Forze di polizia. L'azione preventiva può essere svolta dall'intero del sistema dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, in collaborazione con il sistema dei servizi educativi e scolastici, di ogni ordine e grado, affinché precocemente venga operata nei confronti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, quell'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto delle differenze.

L'impegno istituzionale, aggiuntivo e costante, può tutelare le condizioni di svantaggio sociale, economico e culturale delle donne con disabilità, per l'emersione dei disagi, la prevenzione e le cure specialistiche presso specifici ambulatori dedicati ed attrezzati, con prossimità territoriale.

L'AICS (l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) ha adottato il "Manuale sull'analisi di genere" (Strumenti operativi per l'uguaglianza di genere e l'empowerment di donne, ragazze e bambine), uno strumento operativo realizzato per fornire una metodologia standardizzata e coerente per l'elaborazione delle analisi di genere. L'obiettivo del Manuale è quello di garantire un approccio sensibile al genere nei programmi dei Paesi e in tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, incluse – laddove possibile – quelle di aiuto umanitario, intraprese direttamente dall'AICS e dai soggetti che realizzano interventi di cooperazione finanziati e/o cofinanziati dall'Agenzia.

Il testo, condiviso anche con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, vuole essere un supporto anche per gli operatori impegnati nella definizione di politiche, programmi e progetti a livello locale, nazionale ed internazionale, affinché possano affinare le proprie capacità di elaborare analisi adeguate a promuovere un approccio sempre sensibile al genere in tutte le iniziative ed i programmi finanziati dalla cooperazione italiana, in linea con il principio del "do no harm".

Il documento pone particolare attenzione all'intersezionalità, ossia la teoria che suggerisce che le caratteristiche sociali che identificano le persone (come razza, etnia, fede, status socioeconomico, classe, casta, posizione geografica, età, abilità, orientamento sessuale, religione o credo, stato di migrazione e genere) si uniscono, o si intersecano/sovrappongono, condizionando l'esperienza vissuta di un individuo e contribuiscono a esperienze discriminatorie uniche.

Un accento particolare è posto, al riguardo, sulle donne con disabilità, che si trovano ad affrontare discriminazioni, pregiudizi ed emarginazione, e subiscono discriminazioni e violazioni dei loro diritti a causa dell'effetto combinato del genere con l'età e/o la disabilità.

In linea con l'art. 32 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'AICS si impegna a tradurre il Manuale sull'analisi di genere in prodotto audiolibro al fine di raggiungere le persone con disabilità visive, sia nella comunità dei donatori e attuatori dei progetti (agenzie internazionali, ministeri e istituzioni pubbliche, organizzazioni della società civile, attori del Sistema Italia) sia nella comunità locale, raggiungendo le organizzazioni della società civile locale, le organizzazioni guidate da donne e per i diritti delle donne, le organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ciò al fine di potenziare le competenze delle persone con disabilità visive, ed in particolare le donne, sull'importanza di progettare in un'ottica sensibile al genere e tenere in considerazione i diversi bisogni di donne/ragazze/bambine, incluse quelle vittime di discriminazioni multiple. Tale informazione è fondamentale per favorire il ruolo attivo delle donne con disabilità visive nelle azioni di cooperazione allo sviluppo, incluso quelle volte all'uguaglianza di genere e la lotta alla violenza contro le donne con disabilità.

Potrebbe essere auspicabile tradurre il Manuale sull'analisi di genere anche in tutti i formati di lettura utilizzati dalle persone non vedenti e ipovedenti (file con tutti i formati di testo, pdf, braille, large print, ecc.).

Nell'ambito del Gruppo di Lavoro sono state diverse le segnalazioni secondo cui il tema dell'accessibilità e dell'informazione è affrontato in modo molto generale dagli organismi interessati e territorialmente presenti e spesso poco orientato alla platea per cui è rivolto e destinato.

La condizione di disabilità, infatti, può riguardare la sfera sensoriale, motoria, intellettuale relazionale e del neurosviluppo, inoltre le disabilità possono essere congenite o acquisite, conseguentemente una comunicazione accessibile deve tener conto delle differenti specificità.

In particolare, le donne con disabilità intellettive e del neurosviluppo, pur rappresentando una numerosa e considerevole presenza, spesso vengono ignorate, in quanto considerate incapaci di comprendere alcune informazioni che riguardano la sfera sessuale e si ritengono, per giudizio sommario, non interessate o non coinvolte, da tematiche o conversazioni correlate alla sessualità.

A tal fine, per accrescere le possibilità, per le donne con disabilità, di accedere ad informazioni utili, partendo dalle campagne informative già esistenti potrebbe essere rivisitato il materiale disponibile secondo i criteri di accessibilità universale, con il coinvolgimento di figure professionalmente esperte nella ideazione, comunicazione universale, informatica ed ausili e tecnologie per le disabilità assicurandosi che tutti i materiali di sensibilizzazione siano progettati seguendo principi di design inclusivo che tengano conto delle diverse esigenze e capacità delle persone con disabilità, ad esempio, utilizzando font chiari e leggibili, colori ad alto contrasto e fornire alternative testuali per contenuti multimediali come versioni audio, videocomunicati sottotitolati, in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e International Sign (IS), videocomunicati con audio descrizioni, in Braille o versioni semplificate per persone con disabilità cognitive. Si potrebbero creare campagne di sensibilizzazione, accessibili, che mettano in evidenza la violenza contro le donne con disabilità attraverso l'uso di video, immagini, storie personali e statistiche rilevanti e che potrebbero essere diffuse online tramite social media, siti web e blog, nonché offline, attraverso manifesti, volantini ed eventi pubblici, coinvolgendo le donne con disabilità come protagoniste dei processi di sensibilizzazione e di azione per contribuire al loro empowerment e alla loro autodeterminazione.

In aggiunta, con l'obiettivo di raggiungere tutta la comunità dei sordi segnanti attraverso un impatto diretto e mirato, sarebbe auspicabile la diffusione e la promozione di informazioni dedicate a tutte le tematiche inerenti alla violenza contro le donne con disabilità attraverso dei cortometraggi realizzati con attrici e attori sordi.

In proposito, l'INAIL evidenzia di aver attivato, sin dal 2000, un Servizio integrato di call center, rivista e portale, denominato "SuperAibile Inail" a supporto della disabilità. Tale servizio costituisce, per struttura organizzativa e ampiezza di contenuti, un'esperienza unica in Italia, secondo un concetto di "servizio pubblico" pensato e realizzato "attorno alla persona". Nel corso degli anni



ha assunto la configurazione di Contact center integrato ed offre agli interessati, in un'ottica di multicanalità, un'ampia gamma di opportunità di contatto, fornendo informazioni e consulenza complessiva in materia di disabilità, condividendo le conoscenze al riguardo e facilitando l'individuazione di percorsi e soluzioni per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e la creazione di opportunità per un pieno reinserimento sociale. A tale proposito l'Istituto propone di dare diffusione, nell'ambito delle pagine del portale e tramite canali social "Superabile INAIL", oltre che di tutte le iniziative e campagne di sensibilizzazione organizzate sull'argomento - che potranno essere veicolate alla Direzione centrale prestazioni socio sanitarie, responsabile della gestione del servizio - anche della pubblicazione del Manuale sull'analisi di genere in formato audiolibro, come tradotto dall'AICS, in una apposita sezione del portale da dedicare precipuamente all'approfondimento del tema della violenza contro le donne con disabilità.

Possono essere sviluppati materiali educativi specifici per fornire informazioni sulla violenza contro le donne con disabilità, inclusi segni di avvertimento, risorse disponibili e modi per chiedere aiuto, da distribuire in contesti come centri antiviolenza, ospedali, scuole ed organizzazioni della comunità ed anche creare piattaforme online dedicate che offrano risorse, supporto e informazioni specifiche sulla violenza, includendo chat di supporto, linee telefoniche di assistenza e guide pratiche.

Si devono mantenere o possono essere create reti di collaborazione con organizzazioni e associazioni che si occupano di diritti delle donne e delle persone con disabilità per amplificarne le voci e le esigenze, nonché per sviluppare strategie comuni per la prevenzione e la risposta alla violenza promuovendo una rappresentazione accurata e rispettosa delle donne con disabilità nei media, inclusi film, programmi TV, libri e articoli giornalistici per sfatare stereotipi dannosi e favorire una maggiore comprensione ed empatia verso le esperienze delle donne con disabilità.

Si possono anche realizzare mostre foto-biografiche che abbiano per protagoniste donne con varie disabilità, che attraverso le proprie storie, narrate con un breve racconto, possano contribuire a diffondere maggiore attenzione e consapevolezza sul tema della doppia discriminazione "donna/persona con disabilità". Al tempo stesso organizzare mostre con immagini che ritraggono donne con disabilità impegnate nei diversi contesti della vita, può promuovere un cambiamento culturale: è centrale evidenziare come l'investimento nei diversi sostegni e supporti rende la società realmente inclusiva e tale da valorizzare le diverse competenze di ogni persona con disabilità. Tali eventi potrebbero essere anche multimediali, arricchiti da videointerviste sottotitolate e con audiodescrizione iniziale, da divulgare attraverso i social, in formati di diversa durata, per essere ulteriormente adattati agli stessi canali di comunicazione.

L'aumento della consapevolezza sul carattere strutturale assunto dagli episodi di violenza sulle donne con disabilità e l'accesso all'informazione da parte delle donne con qualsiasi tipologia di disabilità possono essere agevolati anche dalla creazione di tavoli di progettazione partecipata sulle strategie per la comunicazione e l'informazione.

Si ricorda che grazie alla Direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, European Accessibility ACT, si rafforzerà quanto previsto dalla legge n. 4/2004 (cd. legge Stanca), che prevede l'accessibilità dei prodotti e servizi immessi sul mercato europeo, e pertanto la produzione di eventuale materiale informativo/formativo potrebbe diventare una professione per le persone con disabilità, con opportuna formazione, da impiegare all'interno di aziende pubbliche e private, in modo da avere prodotti e servizi testati "in house", prima di essere immessi sul mercato, validi e validati per quello che riguarda le caratteristiche di accessibilità.

Sarebbe molto utile, inoltre, che il numero 1522, Numero Antiviolenza e Antistalking, fosse conosciuto capillarmente, anche concordando fra istituzioni e associazioni delle persone con disabilità i progetti di promozione e diffusione. Ad esempio, promuovere la realizzazione e la diffusione di materiale informativo illustrato con testi di agevole lettura e link che rimandino a video in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e con sottotitoli al fine di garantire la comprensione a tutte le persone sorde ovvero con i segni della comunicazione aumentativa alternativa (CAA).

L'implementazione del numero 1522 risulta particolarmente importante anche al fine di renderlo correttamente fruibile a tutte le donne con disabilità. In proposito sarebbe opportuno renderlo pienamente accessibile alle donne sorde vittime di violenza. Attualmente tale servizio è utilizzato dalle donne sorde solo in forma scritta attraverso sms o mail venendo meno alla possibilità di avviare una preliminare relazione di ascolto con l'operatrice che risponde al servizio. Si potrebbe implementare il numero 1522 prevedendo una sezione specifica per la quale l'operatrice, che risponde alla chiamata, sia una persona madrelingua in LIS o attraverso l'utilizzo della videochiamata del servizio di interpretariato in LIS e International Sign. Si potrebbe garantire l'uso di ausili di riconoscimento vocale per permettere alla persona sorda non segnante di comprendere l'interlocuzione con gli operatori. Analogamente potrebbe essere implementato il 1522 con una chat con i segni della comunicazione aumentativa alternativa (CAA).

Inoltre, rispetto al servizio 1522 si dovrebbe garantire una preliminare ed adeguata formazione alle operatrici sulla peculiarità delle diverse disabilità.

Anche le reti nazionali e locali dei centri che operano nel contrasto alla violenza nei confronti delle donne, potrebbero ricevere opportuni supporti per organizzare formazioni specifiche per relazionarsi con donne con disabilità e altre vulnerabilità. Sarebbe auspicabile individuare all'interno dei CAV e delle Case rifugio figure specifiche destinatarie di una formazione specifica sul tema.

Il tema dell'accessibilità, nella sua pratica applicazione, dovrebbe riguardare anche esperti di comunicazione, informazione, cultura, salute e in generale professionisti di ogni genere che altrimenti non saranno in grado di interagire correttamente con le persone con disabilità, perché semplicemente non avranno una cultura inclusiva.

Si potrebbero proporre moduli di formazione universitari su inclusione sociale e accessibilità delle tecnologie, in modo da formare professionisti che abbiano le basi culturali relative ai temi di accessibilità ed inclusione.

Inoltre, si potrebbe proporre una formazione su come comunicare e relazionarsi con le donne con disabilità, nei modi universali e accessibili, rivolta alle operatrici e operatori dei Centri antiviolenza, dei servizi sanitari e sociosanitari e dei presidi di emergenza in generale.

Sarebbe utile rendere accessibile alle persone sorde il questionario di autovalutazione del rischio, l'I.S.A. (Increasing Self-Awareness), attraverso l'uso della LIS e dell'International Sign per le persone sorde straniere. Sarebbe anche auspicabile prevedere la modifica e l'adattamento alle diverse disabilità del metodo S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment): modello per la valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza contro le donne.

Opportuno sarebbe, anche, l'implementazione di corsi di formazione nelle PA a livello generale e, in particolare, per chi ricopre il ruolo di Responsabile della Transizione Digitale.

Di particolare importanza la possibile incentivazione di ricerche specifiche sulla violenza contro le donne con disabilità per comprendere meglio la portata del problema, le sue cause e le sue conseguenze per informare programmi, politiche ed interventi volti a prevenire e contrastare la violenza assicurando che le donne con disabilità siano coinvolte attivamente nel processo di sensibilizzazione e nella progettazione di interventi, garantendo che le loro voci e le loro esperienze siano ascoltate e rispettate.

Ad esempio, per la comunità delle donne con malattie rare - che è molto eterogenea, sia per patologia che per disabilità - si potrebbero pensare, per l'accessibilità alle informazioni, percorsi specifici in cui ci si prende cura della persona in tutti i suoi aspetti anche con il coinvolgimento delle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

In generale, è auspicabile che tutte le donne, in modo universale ed equo, possano usufruire di percorsi di assistenza e programmare la fuoriuscita dagli stessi, in modo sostenibile dai servizi sociali e sociosanitari territoriali, affinché queste donne non si sentano costrette a rientrare negli ambienti da dove hanno provato ad uscire.

È, altresì, auspicabile che sostegni psicologici e percorsi di informazione e formazione attraverso le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità, anche con materiale divulgativo o scaricabile dal sito di appartenenza, si strutturino in modo che siano accessibili a tutte le donne con disabilità.

Per quanto riguarda l'offerta sociosanitaria dei servizi di assistenza, prevenzione e cura per la platea delle donne con difficoltà fisiche, motorie, sensoriali, intellettive o difficilmente collaboranti, va valutata la possibilità di un accesso facilitato ai servizi di prossimità (ambulatori, ASL, consultori, ospedali, ecc.). Possono, altresì, essere diffuse campagne informative di sensibilizzazione per i medici di base, affinché dedichino peculiare attenzione alla sfera di salute

personale delle assistite e per l'individuazione di eventuali segnali di malessere delle donne con disabilità causati da molestie e violenze domestiche, anche sollecitando visite preventive di controllo ginecologico che potrebbero palesare eventuali abusi di tipo sessuale, oltre a garantire la periodicità della prevenzione e cura delle donne con disabilità.

Si ricorda, inoltre, quanto frequenti siano le segnalazioni di fenomeni di bullismo e molestie nei confronti delle donne con disabilità: tali eventi orientano con urgenza nella direzione di campagne di sensibilizzazione e dissuasive sui media, soprattutto nei plessi scolastici per le giovani generazioni, ma anche sui luoghi di lavoro e, non da ultimo, nelle residenze e centri che ospitano le persone con disabilità.

A tale riguardo, si prefigurano utili le campagne informative sui mass media da attivare per promuovere e diffondere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro, promuovendole a tutti i livelli del sistema educativo, includendo, anche e specialmente i minori, sin dalla più tenera età, in modo da far maturare in loro un atteggiamento di rispetto nei confronti delle persone con disabilità, incoraggiando, tutti i mezzi di comunicazione, a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite.

Ancora, risulterebbe opportuno favorire l'inserimento lavorativo delle donne, con particolare riferimento alle donne con disabilità, per migliorarne l'autonomia e prevenire condizioni di ricattabilità e di dipendenza economica attraverso: lo sviluppo delle politiche di sostegno alle aziende che favoriscono l'occupazione di donne con disabilità, eventualmente prevedendo agevolazioni che favoriscano l'autoimprenditoria delle donne con disabilità; il rafforzamento delle capacità dei servizi per l'impiego e l'integrazione; la promozione di prospettive di assunzione attraverso azioni affermatrici e di lotta agli stereotipi.

La lavoratrice, specialmente se con disabilità e con forti limitazioni, si sforza di non far pesare la propria disabilità, ma può crescere lo stress e i rischi psicosociali a cui la lavoratrice è esposta, divenendo, inconsapevolmente, facile preda di abusi verbali, molestie, discriminazioni, mobbing.

Potrebbero essere implementate le politiche aziendali che proteggano le donne con disabilità da discriminazioni e molestie, fornendo altresì canali di segnalazione sicuri, anche attraverso una offerta formativa sulle tematiche della violenza contro le donne con disabilità e sulla consapevolezza delle esigenze delle donne con disabilità sia per i datori di lavoro che per tutti i lavoratori.

Negli ambienti di lavoro si potrebbe: integrare le ore di informazione/formazione, già dedicate alla sicurezza, sia dal punto di vista generale sia dal punto di vista più specifico, con ore dedicate sui temi del mobbing, delle molestie, delle violenze verbali e fisiche (soprattutto se a danno di donne con disabilità), del disagio lavorativo e dello stress da lavoro correlato; integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) aggiungendo una ulteriore valutazione del rischio per le lavoratrici con disabilità; valutare il grado e la qualità dello stress, perché questo, una volta diventato

distress (stress cattivo), oltre a produrre malattie a causa della sua psico- somatizzazione, arriva a mettere in pericolo la vita stessa della lavoratrice con disabilità e diventare causa di altri infortuni; creare strumenti, canali molto semplici, a cui accedere, per chiedere aiuto, rendendo edotte le lavoratrici con disabilità anche del cd. ‘Whistleblowing’ ovvero della pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Va valutata la possibilità, sul posto di lavoro, della presenza di supporti per le donne con disabilità vittime di violenza anche, ad esempio, attraverso gli sportelli di ascolto e la figura della Consigliera di fiducia.

Un ruolo peculiare può essere affidato ai Comitati Unici di Garanzia (CUG) che possono diramare campagne di sensibilizzazione, sollecitare corsi di formazione e figure quali disability manager e diversity manager stabilmente incardinati nell’organico del personale e con funzioni di monitoraggio e verifica periodica. I CUG potrebbero essere vettori per la sollecitazione e la promozione di progetti e la diffusione di campagne informative e di sensibilizzazione specificamente dedicate alle donne con disabilità e di offerta di sostegno e soluzioni per le segnalazioni di molestie, abusi sessuali e violenze, oltre che dei fenomeni di mobbing.

Nel contesto attuale i CUG possono dare un importante contributo per prevenire, conoscere e contrastare violenze e molestie nei confronti delle donne intercettando le situazioni che si verificano all’interno delle amministrazioni e contribuendo a far crescere la cultura del rispetto nei luoghi di lavoro e, di conseguenza, nei contesti familiari e nella società civile. Anche in tale ottica, attraverso una convenzione con Formez PA, il Dipartimento della Funzione pubblica ha realizzato e pubblicato nel corso del 2020 il portale web (<https://portalecug.gov.it/>), con funzione di consolidamento e rafforzamento della rete dei CUG. Il portale si configura come punto di raccordo e condivisione, raccogliendo le informazioni relative alle attività svolte dai singoli Comitati, quali iniziative di formazione, congressi, seminari di approfondimento, nonché attraverso la diffusione di una newsletter periodica.

Un ruolo importante può essere svolto anche dalla Consigliera Nazionale di Parità che, essendo componente del Comitato nazionale di parità e coordinatrice della Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri territoriali, regionali, delle città metropolitane e degli enti, ha il compito peculiare di rafforzarne le funzioni, di accrescere l’efficacia delle azioni, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. Dalle valutazioni dei fenomeni di disagio acquisiti dai dossier redatti annualmente dalla Consigliera e dalla Conferenza nazionale, quale campione sociale di fenomeni, potrebbero scaturire indagini e progetti ed interventi mirati a livello territoriale e, anche, in un’ottica di diffusione della cultura del ben-fare e del ben-essere, portare alla comunità la conoscenza di buone prassi di imprese private e pubbliche tramite i mass media web, di stampa e radio-televisivi.

Al fine di creare il futuro del progresso nazionale economico e di coesione sociale e, anche, per risolvere gli annosi svantaggi economici e sociali delle donne con disabilità, è auspicabile uno sforzo che superi la provvisorietà del sostegno economico dell'Assegno di Inclusione (ADI) dei percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, per le necessità di inclusione attiva nella comunità delle persone vittime di violenza successivamente all'inserimento nei Centri antiviolenza o nelle Case rifugio e all'adesione a un percorso personalizzato di inserimento lavorativo.

Infatti, per l'implementazione dell'art. 27 (Lavoro ed Occupazione) della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità e per la piena soddisfazione delle misure a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità previste dall'ordinamento giuridico nazionale, andrebbe valutato l'obiettivo di un forte rilancio delle opportunità di finanziamento di progetti per l'incremento dell'accesso delle donne con disabilità al mercato del lavoro, per il loro inserimento e reinserimento, il loro diritto alla formazione lungo tutto l'arco della esistenza, al fine di affrancarle dalle difficoltà economiche e dall'emarginazione dovuta a situazioni di povertà.

L'obiettivo è colmare il gap di conoscenza sui diritti delle donne vittime di violenza con particolare attenzione alle donne con disabilità.

In proposito l'INPS propone la realizzazione di un'apposita sezione nel portale internet dell'Istituto all'interno del Portale per la disabilità (<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-aree-tematiche.portale-della-disabilit-.html>), punto di accesso alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità, che potrebbe contenere una sezione dedicata alle donne vittime di violenza con disabilità contenente: materiale informativo, podcast e video accessibili a donne con disabilità visiva e per le persone sorde prevedendo la loro realizzazione attraverso persone madrelingua LIS o tradotti utilizzando il servizio di interpretariato in LIS e International Sign; linee guida per le donne vittime di violenze con disabilità, per dare a tutte le donne gli strumenti e le opportunità di cui hanno bisogno, affinché tutte possano avere la possibilità di chiedere aiuto e di trovare all'interno della loro richiesta risposte competenti.

Risulterebbe opportuno creare e sviluppare strumenti accessibili che chiariscano i diversi tipi di violenza che le donne con disabilità possono subire per poter identificare un vissuto o un abuso.

Implementare, oltre al tema dell'emersione, le modalità con cui le donne con disabilità possano essere informate sui servizi che sono a disposizione nel loro territorio e come poterli contattare.

La comunicazione va valutata secondo dei criteri di accessibilità tecnica ed usabilità (facilità d'uso, efficienza e grado di soddisfazione di siti web, app, documenti digitali, software, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza complessiva dell'utente) per poter costruire modalità alternative o di supporto alla comunicazione (per esempio usando modalità simboliche, pittografiche o digitali)

che permettano di semplificare o costruire comunicazioni ad hoc (es. descrizione degli iter processuali dopo la denuncia, i vari ordini di tribunali nel caso di minori a carico, le regole di comportamento di una casa rifugio, ecc.) volte alla piena comprensione e accoglimento della richiesta di aiuto e supporto della donna con disabilità.

## **PARTE II**

### **STANDARD MINIMI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV) E CASE RIFUGIO**

Come previsto dall'Intesa in Conferenza Unificata del 14 settembre 2022 - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio – i Centri antiviolenza (CAV) erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente ai loro figli minori, indipendentemente dal luogo di residenza. Analogamente le Case rifugio sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e loro figli minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte.

I Centri antiviolenza e le Case rifugio – quali servizi specializzati che lavorano sulla base di una metodologia dell'accoglienza basata su un approccio di genere e sui principi della Convenzione di Istanbul - costituiscono il cardine della rete territoriale della presa in carico delle donne vittime di violenza.

La citata Intesa del 14 settembre 2022 contiene alcuni riferimenti, in sintonia con la Convenzione di Istanbul, alle donne con disabilità vittime di violenza, laddove prevede che i CAV, nel sostenere percorsi personalizzati di uscita dalla violenza “non devono praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni”.

In altri articoli dell'Intesa vengono definiti i requisiti strutturali ed organizzativi dei CAV che devono garantire un numero telefonico attivo tutti i giorni, H24, festivi compresi, collegato al 1522 e ai servizi essenziali della rete quali Forze dell'Ordine e Pronto Soccorso, accessibili in presenza almeno cinque giorni alla settimana e al telefono oppure on-line tutti i giorni, compresi i festivi.

L'Intesa si occupa anche della formazione delle operatrici dei CAV che dovranno essere adeguatamente formate “sul tema della violenza maschile, sulle sue cause strutturali e conseguenze, sulla valutazione del rischio, sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità”.

Vengono disciplinate anche le figure professionali necessarie al funzionamento dei CAV quali psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali, avvocate, esperte in diritto del lavoro.

Nella menzionata Intesa però le donne con disabilità non ricevono la considerazione adeguata ai loro bisogni specifici per ciò che riguarda ad esempio l'accessibilità fisica ai locali, alla



comunicazione in formati e linguaggi fruibili, accessibili e facili da leggere e comprendere, ai servizi di supporto per l'autonomia abitativa ed economica. Inoltre, in tema di accoglienza di donne con disabilità nelle Case rifugio, non si rileva attenzione all'eventualità che la donna con disabilità, vittima di violenza, possa essere non autosufficiente e quindi con necessità di servizi di assistenza personale e specializzati.

Da quanto emerge dai dati ISTAT, pubblicati il 7 agosto 2023 sul Sistema di protezione per le donne vittime di violenza (anni 2021-2022) e il 24 novembre 2023 sui Centri antiviolenza e le donne che hanno avviato il percorso di uscita dalla violenza (anno 2022), alle operatrici e al personale dei Centri è stata garantita una formazione obbligatoria almeno una volta nell'anno nell'86,6% dei CAV. Nel corso del 2021 solamente il 30,9% dei CAV, a livello nazionale, ha organizzato almeno un corso di formazione/aggiornamento sull'accoglienza delle donne con disabilità. Le tematiche oggetto di formazione nel 2022 sulle donne con disabilità sono state organizzate soltanto nel 30,1% dei CAV. Il tema della disabilità risulta poco trattato anche in relazione all'organizzazione di iniziative e alla predisposizione di materiali accessibili a tutte le donne con disabilità sensoriali o intellettive (offerti soltanto dal 18,6%; nel Centro 26% e nelle Isole 11,5%).

Peraltro, molte Case rifugio non accettano donne con malattie croniche e/o con varie forme di disabilità o che abbiano figli/e con tali caratteristiche, come emerge dai dati ISTAT pubblicati nel citato Sistema di protezione per le donne vittime di violenza anni 2021-2022 il 7 agosto 2023. Il 94,1% delle Case rifugio (317 in valori assoluti) si è dotata di criteri di esclusione dall'accoglienza delle ospiti. L'81,9% delle Case rifugio (276 in valori assoluti) non accoglie donne che fanno abuso di sostanze e con dipendenze; l'80,7% (272 Case rifugio) non accoglie donne con disagio psichiatrico; il 71,2% (240) donne senza fissa dimora; il 37,1% (125) donne vittime di tratta e prostituzione; il 20,8% (70) quelle prive di uno specifico status giuridico; il 19,9% (67) donne agli ultimi mesi di gravidanza; il 10,1% (34) donne respinte sulla base di altri criteri di esclusione (dati relativi all'anno 2021, Tavole 16 e 17 del file con i dati sulle Case rifugio contenuti nel citato Sistema di protezione per le donne vittime di violenza – anni 2021-2022 del 7 agosto 2023). Anche il recente rapporto Istat pubblicato nell'aprile 2024 denominato “Le Case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza – Anno 2022” non contiene dati disaggregati anche per la disabilità della vittima nonostante le osservazioni del GREVIO, del Comitato ONU CRPD e CEDAW.

Ulteriori criteri di esclusione dall'accoglienza sono applicati dal 61,4% delle Case rifugio (207 in valori assoluti) in relazione ai figli e figlie delle ospiti. Il 42,4% delle Case rifugio (143) pongono limiti all'età nell'accoglienza dei figli/figlie delle ospiti, il 48,4% (163) pongono limiti di genere, il 7,7% (26) ulteriori criteri di esclusione (dati relativi all'anno 2021, Tavola 18 del file con i dati sulle Case rifugio contenuti nel menzionato Sistema di protezione per le donne vittime di violenza – anni 2021-2022 del 7 agosto 2023).

I CAV e le Case rifugio oltre ad essere strutture di accoglienza sicure, potrebbero fornire anche l'assistenza necessaria per tutti i problemi collaterali riguardanti la salute della vittima, compresa la salute mentale, la sua situazione finanziaria ed il benessere dei suoi figli, preparandola, in ultima analisi, a ripristinare un progetto di vita di qualità e affrontare, di nuovo, una vita autonoma.

Le donne con disabilità, vittime di violenza, hanno spesso difficoltà ad accedere a queste misure di protezione e assistenza e di ripristino del quotidiano.

Affinché possano essere accolte in condizioni di parità come le altre vittime, prestando nel contempo la dovuta attenzione alla loro particolare vulnerabilità e alle loro probabili difficoltà ad ottenere aiuto, è auspicabile garantire che i servizi antiviolenza non adottino criteri di esclusione nell'accoglienza delle donne, ma costituiscano, invece, reti territoriali finalizzate alla presa in carico delle donne, vittime di violenza, esposte a discriminazioni multiple, prevedendo, tra le professionalità operanti nei CAV e nelle Case rifugio, anche operatrici competenti per affrontare tali situazioni nel rispetto del principio di non discriminazione. In particolare, rispetto alle Case rifugio potrebbe essere opportuno valutare la specializzazione di diversi centri per l'accoglienza e l'inclusione di persone con disabilità psichica e intellettuale che hanno necessità di una professionalità specifica e di un ambiente tutelato.

L'accessibilità, la progettazione universale ed eventualmente i necessari accomodamenti ragionevoli rappresentano gli ulteriori requisiti di cui i Centri antiviolenza e le Case rifugio si dovranno dotare per accogliere le donne con disabilità.

Fin dal primo contatto con un CAV, è auspicabile che siano disponibili gli strumenti tecnologici accessibili per denunciare atti di violenza, mentre le operatrici dovranno integrare le schede di presa in carico anche con gli indicatori riferibili alla condizione di disabilità, oltre che fornire alla donna con disabilità le informazioni sulla presenza degli sportelli antiviolenza e sull'accessibilità dei CAV nel territorio, tenendo conto delle diverse disabilità.

Nella relazione di ascolto è auspicabile che le operatrici dei CAV abbiano ricevuto una formazione adeguata a riconoscere le particolari forme di discriminazione subite dalle donne con disabilità, le degenerazioni violente, gli autori dei maltrattamenti e degli abusi e saper affrontare il timore, spesso frequente nelle donne disabili, di non essere credute.

La formazione e la sensibilizzazione potrebbero essere attività permanenti, aggiornate e diffuse. Potrebbero essere utilizzati metodi di valutazione individuale per le esigenze di protezione delle vittime che possano scongiurare la riesposizione al rischio e la possibilità di subire di nuovo violenza, recidive o, peggio ancora, rivendicazioni o vendette.

I CAV sul territorio si impegnano a promuovere e diffondere la cultura della non violenza con particolare attenzione alle donne e ai minori, curare l'operato del CAV quale punto di ascolto ed aiuto per donne e minori vittime di violenza domestica, sessuale e stalking; nonché a fornire,

attraverso il Centro, un intervento di accoglienza, ascolto, sostegno, messa in protezione e accompagnamento per le vittime.

I CAV si avvalgono delle operatrici e consulenti formati. La formazione delle operatrici e dei consulenti (anche se professionisti) è obbligatoria per far parte di una rete antiviolenza. La qualifica di operatrice di un CAV è diventata una professione che si ottiene con corsi specifici.

Le donne che si rivolgono ai CAV necessitano di una risposta multipla ed individualizzata. Per questo motivo l'operatrice deve avere conoscenza del territorio e della gestione del problema.

È auspicabile che i CAV possano disporre di determinati professionisti: avvocati iscritti al gratuito patrocinio, educatrici professionali, psicologhe, medici, assistenti sociali. I mediatori culturali madrelingua in LIS ed interpreti (compresi gli interpreti LIS/LIST e per le persone sorde straniere interpreti International Sign) ed i consulenti del lavoro possono essere esterni al CAV.

Potrebbe essere opportuno che CAV e Case rifugio fossero maggiormente preparate nell'accoglienza e nell'ospitalità anche delle donne sorde, vittime di violenza, al fine di garantire una relazione di ascolto basata su fiducia ed empatia con tutti i soggetti che operano all'interno delle strutture.

Potrebbe essere opportuno anche implementare l'utilizzo della LIS o, se la donna è straniera, dell'International Sign, avvalendosi anche di mediatrici sorde madrelingua LIS e International Sign, nonché prevedere la realizzazione di corsi di sensibilizzazione alla LIS e all'International Sign rivolti alle altre donne ospiti.

Le Case Rifugio, come anche i CAV, dovrebbero essere maggiormente preparate ad ospitare e ad accogliere, non solo le donne vittime di violenza, ma anche i loro figli, vittime di violenza assistita.

La formazione delle operatrici, sia dei CAV che delle Case rifugio, deve essere multidisciplinare per creare un'accoglienza d'eccellenza prima e una presa in carico poi adatta alle diverse disabilità e per poter garantire il pieno il rispetto della privacy.

È auspicabile sviluppare reti territoriali e mantenere forti punti di riferimento con i servizi sociali, sociosanitari, pronto soccorso, forze dell'ordine, avvocati, associazioni di persone con disabilità che, in sinergia tra loro, potranno sostenere la donna con disabilità nelle varie fasi del suo percorso verso l'autonomia e l'uscita dalla violenza.

È auspicabile mappare quali CAV e Case rifugio garantiscono l'accesso alla struttura e ai servizi a donne con disabilità motorie, quali quelle sensoriali, quali quelle con disturbi psichiatrici e quali tutte e avere risorse alternative per l'abbattimento delle barriere sia fisiche che di comunicazione (in questo secondo caso, per esempio, prevedere la creazione di sinergie con organizzazioni /associazioni che si occupano di disabilità e stabilire anche i criteri che devono possedere le organizzazioni/associazioni per collaborare con i CAV o con le Case rifugio). Favorire

le sinergie con le associazioni che si occupano di persone con disabilità è una risorsa per la formazione delle operatrici dei CAV e Case rifugio.

Infatti, se da un lato le associazioni rappresentative di persone con disabilità possono contribuire alla formazione delle operatrici dei CAV e delle Case rifugio e consentire loro l'implementazione delle competenze sulle diverse disabilità, dall'altro lato ci sarà analoga formazione e sensibilizzazione sui temi della violenza all'interno delle stesse associazioni.

Così come ci dovrebbe essere la possibilità di usare di protocolli di intesa e convenzioni con le associazioni rappresentative di persone con disabilità per fornire permanentemente interpreti LIS/LIST per le donne sorde.

La collaborazione con le predette associazioni potrebbe portare a linee guida per garantire servizi inclusivi e stabilire indicatori che garantiscano l'accessibilità sia rispetto agli ambienti (segnalazione di porta a vetro, montascale, scivolo, completa mobilità della persona con sedia a rotelle nella propria stanza, possibilità di ingresso e sosta dei cani guida di donne cieche o ipovedenti e cani di assistenza, segnaletica in Braille, presenza di assistenti personali ove necessario, garanzia del servizio di trasporto con mezzi attrezzati per ogni disabilità), che rispetto alla comunicazione e alla relazione, con la presenza di operatori con competenze specifiche rispetto ai bisogni che la disabilità pone al fine di consentire alla persona con disabilità di essere accompagnata nel proprio percorso.

Ulteriore obiettivo è quello di assistere le donne con disabilità vittime di violenza che si rivolgono ai CAV e alle Case rifugio per intraprendere un percorso protetto verso l'autonomia, perché possano essere indirizzate alle prestazioni sociali di cui potrebbero avere diritto. La sottoscrizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di protocolli d'intesa con l'INPS e con i patronati sul territorio può favorire la formazione reciproca degli operatori per condividere le modalità di accoglienza delle donne vittime di violenza con disabilità e la formazione sui principali strumenti di sostegno e assistenza a disposizione delle stesse.

Va ricordato che per poter accogliere le donne con disabilità che subiscono violenza, bisogna partire da un dato: non si può parlare di disabilità in senso generale, ma di donne con una propria specifica identità, portatrici di aspirazioni, progettualità, bisogni e competenze e quindi non si potranno perciò dare risposte solo standardizzate. Nel lavoro di accoglienza delle donne e delle donne con disabilità occorre avere come riferimento la progettazione universale che non riguarda solo l'ambiente ma anche i servizi che potrebbero essere fruibili da tutte le persone. Tenendo conto delle differenze di ogni donna, i servizi dedicati al supporto e all'accompagnamento nella fuoriuscita dalla violenza (CAV e Case rifugio) potrebbero avere modalità di accesso e di interazione che tengano in considerazione anche donne in diverse condizioni di salute.

### **PARTE III**

## **LINEE GUIDA SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE CON DISABILITÀ E FORMAZIONE DELLE OPERATRICI**

Il 14 maggio 2024 è stata adottata la Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica con lo scopo di fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione attraverso il rafforzamento e l'introduzione di misure per la definizione dei reati e delle pene irrogabili, per la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, per una migliore raccolta di dati, per la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione.

Nel testo vi sono numerosi riferimenti alle donne con disabilità, con l'impegno di osservare quanto previsto dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, tra le quali le già citate CEDAW e Convenzione di Istanbul, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (Convenzione OIL).

In particolare, la Direttiva sottolinea quanto possano essere più gravi le violenze contro le donne quando si intersecano con altri motivi di discriminazione quali il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La Direttiva sottolinea che il rischio di subire violenza è ancora maggiore per le persone colpite da discriminazione intersezionale - tra queste potrebbero figurare anche le donne con disabilità - pertanto è opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione alle vittime colpite da tale discriminazione adottando misure specifiche.

Le donne con disabilità sono oggetto di violenza e, a causa della loro disabilità, hanno spesso difficoltà ad accedere a misure di protezione e assistenza. È pertanto opportuno che gli Stati membri provvedano affinché queste possano pienamente godere dei diritti stabiliti nella direttiva in condizione di parità con le altre vittime, prestando nel contempo la dovuta attenzione alla loro particolare vulnerabilità e alle loro possibili difficoltà a ottenere aiuto.

Alla luce di quanto disposto dalla citata Direttiva è opportuno che vengano adottate misure specifiche orientate a:

- rendere visibile la violenza nei confronti delle donne con disabilità per pianificare attività e servizi mirati che siano accessibili nell'ambiente fisico e abbiano un approccio comunicativo e di presa in carico rispettoso di tutte le disabilità sensoriali, intellettive e cognitive per far emergere le situazioni di violenza ai danni di donne con disabilità e favorirne la fuoriuscita;

- acquisire consapevolezza, da parte delle donne con disabilità vittime di violenza domestica, del proprio diritto ad essere protagoniste della propria vita, capaci di assumersi le proprie responsabilità nel processo di crescita personale e sociale, con la prospettiva di poter vivere libere dalla violenza;
- implementare la formazione per chi opera nei servizi sociali, sanitari e giudiziari sulla natura della violenza contro le donne con disabilità e sulle sue conseguenze;
- garantire l'accessibilità dei CAV e delle Case rifugio.

E' necessario implementare la formazione alla piena consapevolezza attraverso l'avvio di percorsi e processi di empowerment, in modo da permettere alle donne con disabilità di acquisire consapevolezza di sé, dei propri bisogni e desideri, promuovendo il raggiungimento dell'equilibrio psico-fisico necessario a percepire se stesse quali persone libere, emancipandosi dalle condizioni di svantaggio e di esclusione sociale e agendo quali soggetti di diritto alla pari degli altri, attraverso la metodologia della consulenza alla pari che consente alle donne con disabilità di acquisire la giusta consapevolezza di sé, al fine di rivendicare spazi e tempi nei quali esprimersi pienamente ed affermare il proprio diritto fondamentale all'autodeterminazione.

È urgente sensibilizzare ed informare sul tema della violenza, sulle sue implicazioni e connessioni con la violenza nei confronti delle donne con disabilità. La presenza di una condizione di disabilità richiede un'ulteriore attenzione riguardo a cosa si intende per violenza, quali siano gli/le autori/autrici della violenza, quali elementi raccogliere negli incontri, quali tempi e modi delle parole che la donna riporta, le possibili progettazioni di intervento da condividere con la donna e con eventuali altre figure che possono essere significative e accettate dalla donna stessa e la creazione di una rete territoriale composta da attori che, a vario titolo, si occupano di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne con disabilità per rispondere al meglio ai loro bisogni.

Obiettivo basilare è “promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini” come stabilito dall'art. 12 della Convenzione Istanbul. Analogo obiettivo si estende anche all'eliminazione di pregiudizi, forme di discriminazione, ostacoli e barriere che riguardino persone con disabilità. Sensibilizzare è, come sottolineato dall'art. 13 della stessa Convenzione, “aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle”, promuovendo i principi delle pari opportunità, dell'uguaglianza di genere, della prevenzione della violenza basata sul genere e di tutte le discriminazioni.

È, altresì, indispensabile coinvolgere le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità. La consulenza alla pari rappresenta un importante elemento distintivo per ciò che riguarda l'accoglienza delle donne con disabilità vittime di violenza le quali, grazie a una relazione di scambio con altre donne, potranno superare l'isolamento e la solitudine cui spesso sono costrette le donne nei

rapporti violenti. Attraverso l'ascolto attivo, l'offerta di sostegno psicologico, sociale e legale le donne con disabilità saranno favorite nel percorso di uscita dalla violenza e nella ricostruzione della propria identità, superando gli stereotipi culturali legati al genere, i pregiudizi abilisti, valorizzando l'essere donna con disabilità.

La consulenza alla pari si realizza mediante la figura del *peer counsellor*, in questo caso donna con disabilità, che è essenzialmente un facilitatore della crescita personale che abbia sperimentato difficoltà di ordine emotivo, sociale, pratico, che sono inerenti ad una condizione di disabilità e che sia riuscita a farne fronte con successo acquisendo, dall'esperienza, delle competenze.

La metodologia del *peer counselling*, proponendo al *consultant (peer)* di lavorare su di sé circa le proprie risorse, la propria realtà, i sentimenti, le energie, le emozioni e i pensieri, dà rilievo alla dimensione della cosiddetta "agency" delle donne con disabilità, cioè il protagonismo, l'esercizio di una cittadinanza piena.

È importante guidare le donne con disabilità vittime di violenza verso i servizi sociosanitari, assistenziali e legali, nonché accompagnarle verso opportunità di formazione e inclusione sociale, lavorativa. La complessità del fenomeno della violenza contro le donne impone il superamento di una prospettiva unidimensionale in favore di un approccio multidisciplinare integrato, al cui interno più professionalità e competenze collaborano tra loro, nel rispetto delle reciproche competenze, per riconoscere la violenza e per fornire assistenza e tutela nel miglior modo possibile.

È indispensabile fornire una comprensione approfondita della violenza contro le donne con disabilità sviluppando competenze pratiche per sostenere e assistere le vittime di violenza e fornire loro adeguate informazioni; promuovere la consapevolezza delle questioni culturali e sociali legate alla violenza contro le donne con disabilità; coinvolgere esperti del settore e fornire aggiornamenti periodici per mantenere la rilevanza delle informazioni.

In questo quadro di riferimento, bisogna comprendere quanto sia importante che la formazione/informazione cominci a partire dalle scuole di ogni ordine e grado.

Si dovrebbero rafforzare nella scuola i percorsi mirati all'educazione di genere, al rispetto reciproco, a forme di apprendimento che includano anche il rispetto per le disabilità.

A tal fine potrebbero, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della tutela dei dati personali di cui al GDPR 2016/679, essere sottoposti agli studenti degli istituti primari e secondari test elaborati anche da gruppi di esperti del settore, abilitati e accreditati presso il Ministero dell'istruzione e del merito e parallelamente avviare dei percorsi di vera e propria formazione per il personale della scuola. Il coinvolgimento di esperti in ambito social e digital, già presenti in progetti consolidati del Ministero dell'istruzione e del merito come "Generazioni connesse" nel cui kit didattico sono previste modalità adattive per le disabilità, risulterebbe di significativa rilevanza nella misura in cui fenomeni come cyberbullismo, revenge porn, stalking passano proprio da social media e web.

Allo stesso modo, andrebbe previsto un cammino analogo, ma declinato per età ed esperienze, all'interno delle Università attraverso l'organizzazione periodica di momenti di formazione, simulazioni, seminari e la possibilità di tirocinio in centri antiviolenza per il raggiungimento dei crediti formativi universitari necessari alla laurea.

In generale è necessario potenziare la formazione delle operatrici e degli operatori che mirino a comprendere quale sia il bisogno più importante della donna nel preciso momento in cui si rivolge e chiede aiuto.

I contenuti formativi che possono essere strutturati ed erogati secondo il grado di maturazione degli ascoltatori, gli ambienti dove vengono proposti, le finalità che si vogliono ottenere, le abilità che si vogliono far maturare e/o sviluppare possono essere suddivisi in macroaree formative:

-Tematiche legislative e normative:

la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, la Convenzione di Istanbul, le disposizioni normative sulla violenza di genere; il diritto delle vittime ad una vita libera da violenza, i procedimenti legali e le misure protettive, la definizione di disabilità, la tutela dei diritti delle persone con disabilità nella prospettiva di genere, le discriminazioni multiple delle donne con disabilità, il diritto sul lavoro delle persone con disabilità, gli adattamenti ragionevoli e l'inclusione lavorativa, l'opportunità di inserimento lavorativo per le persone con disabilità, la partecipazione delle donne con disabilità nelle decisioni che le riguardano, il concetto di autonomia e di autodeterminazione.

- Tematiche psicologiche, sociali e sanitarie:

la definizione di violenza contro le donne con disabilità, le tipologie di violenza (fisica, psicologica, economica, sessuale, ecc.) la psicologia della violenza, gli impatti psicologici sulla vittima, il ciclo della violenza e le dinamiche relazionali, la comunicazione empatica, l'abilità di ascolto attivo, la comunicazione aumentativa alternativa (CAA), la comunicazione non violenta, la gestione dell'empatia e del distacco emotivo, le statistiche sulla violenza di genere a livello locale e globale, la sensibilità culturale e le diversità, l'approccio alle vittime provenienti da contesti culturali diversi, l'affrontare stereotipi e pregiudizi, i differenti approcci nelle disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e psicosociali, i principi dell'educazione inclusiva, l'accoglienza delle diversità nelle scuole, i pregiudizi e gli stereotipi legati alle donne con disabilità, le campagne di sensibilizzazione, la promozione di una cultura inclusiva, l'assistenza sanitaria e i servizi sociali, le modalità di accesso ai servizi sanitari, il supporto sociale e comunitario, i network come reti di supporto.

- Tematiche tecnologiche:

il concetto di accessibilità universale, le tecnologie assistive, la comunicazione accessibile attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti possibili.



Questi potrebbero essere solo alcuni degli obiettivi formativi sul tema della disabilità che possono fornire una comprensione approfondita sui diritti delle persone con disabilità, promuovendo l'inclusione sociale e le pari opportunità.

Si possono sviluppare agende di iniziative tese al rilascio di crediti formativi obbligatori che contemplino un minimo di ore di formazione dedicata al fenomeno della violenza contro le donne con disabilità. Potrebbe realizzarsi una formazione dedicata alla prevenzione, al riconoscimento e all'emersione del fenomeno della violenza con particolare riguardo alle donne con disabilità. Emerge sempre di più la necessità di avere professionisti, adeguatamente formati, competenti e costantemente aggiornati. Parallelamente ad una formazione di qualità sarebbe anche auspicabile avere numero sufficiente di professionisti utile ad assolvere l'azione preventiva, di accompagnamento, di sostegno e di supporto alle donne con disabilità vittime di violenza.

Implementazione della sinergia anche con le forze dell'ordine affinché, all'interno dei reparti di Polizia di Stato o sezioni dell'Arma dei Carabinieri, vi siano sempre più uffici adeguatamente preposti all'accoglienza di donne con disabilità maltrattate.

È essenziale intervenire sulla capacità di riconoscere i segnali di una violenza, fatto non sempre scontato. È importante che tutti siano edotti sui micro segnali di richiesta d'aiuto che una vittima consapevole può esprimere attraverso la gestualità, al fine di intervenire quando è manifestato (o dichiarato) il pericolo. Ed è altresì indispensabile sapere come intervenire, quali comportamenti adottare, in che sequenza attuare e i passaggi che portano la vittima al sicuro e le forze dell'ordine ad intervenire.

Il compito di formare gli operatori ai quali affidare l'onere di intervenire, sia nel percorso di consapevolezza della vittima che di quello che conduce alla denuncia e alla riacquisizione della propria dimensione autonoma e libera da violenze, va affidato a soggetti esperti in diversi ambiti di competenza, tutti strettamente connessi al problema della violenza e delle sue conseguenze.

È altresì importante che agli operatori vengano fornite le competenze relative ai nuovi media: si devono conoscere non solo i social tradizionali, ma anche le dinamiche che regolano la viralità dei contenuti e il dark web. Sapere in che modo un dispositivo può essere controllato e come, di contro, la vittima può liberarsi dal monitoraggio costante ad esempio del partner ossessivo.

Importante, quindi, la questione afferente alle tecnologie digitali, con i relativi strumenti, che oggi non solo sono largamente diffusi (cellulari e tablet), ma che possono, in modo decisivo, migliorare la qualità di vita in diverse condizioni di salute.

Grazie all'approccio multicanale che le caratterizza, le tecnologie digitali possono diventare uno strumento strategico per: comunicare (in diverse modalità: scritta, audio, video), fruire di informazioni e accedere ai servizi senza limitazioni; interagire con altre persone. Nei contesti delle reti antiviolenza gli strumenti digitali possono rappresentare degli importanti facilitatori per l'accoglienza e la messa in sicurezza delle donne con disabilità per informare e preparare le operatrici

dei CAV e delle Case rifugio sulle caratteristiche delle tecnologie digitali, come strumenti per l'accoglienza e il supporto alle donne in condizioni di disabilità ed informare le operatrici sull'uso consapevole delle tecnologie digitali, ma altresì prepararle a come e in che modalità, una donna con disabilità possa subire violenza o maltrattamenti verbali tramite i ritrovati della tecnologia e dell'informatica.

In proposito, si possono strutturare incontri tematici e specifici sulle tecnologie digitali e disabilità rivolte alle operatrici della filiera delle reti antiviolenza per informare le operatrici sull'uso consapevole delle tecnologie digitali, in particolar modo sulle informazioni concernenti i possibili rischi per gli aspetti connessi alla tutela della sicurezza e della privacy (geolocalizzazione tracciabilità, facile diffusione di immagini, ecc.).

Inoltre, le amministrazioni pubbliche svolgono un ruolo strategico considerato che ad esse è attribuito il compito di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e di rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno (articolo 7, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). È fondamentale sviluppare e promuovere azioni rivolte a diffondere all'interno di tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche la piena attuazione della normativa in vigore e sviluppare una cultura organizzativa volta a radicare il rispetto della dignità della persona.

Nei luoghi di lavoro è necessario sviluppare e promuovere una cultura del rispetto, sia all'interno delle amministrazioni pubbliche che in quelle private, anche attraverso corsi di formazione in house ed informare tutti sui contenuti della direttiva emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione sul riconoscimento, prevenzione e superamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme del 29 novembre 2023 e coinvolgere la rete dei CUG in qualità di sensore e possibile destinatario delle segnalazioni rese dalle lavoratrici con disabilità che potrebbero agevolmente vedere nel Comitato un punto di riferimento al quale chiedere informazioni e supporto per l'accompagnamento ai soggetti istituzionalmente competenti.

Il CUG, anche tramite il "Nucleo di ascolto organizzato", ove costituito, può agevolare il contatto tra le vittime di violenza e i soggetti cui le medesime possono far riferimento per avere protezione ed assistenza. Inoltre, è necessario favorire la partecipazione dei dipendenti pubblici a corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il contrasto alla violenza contro le donne, utilizzando anche gli strumenti messi a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica tra cui il corso "riforma-mentis" erogato sulla piattaforma Syllabus nonché promuovere l'adozione e la implementazione dei codici etici e dei codici di condotta nelle amministrazioni pubbliche al fine di garantire il rispetto delle pari opportunità.

Altresì importante è programmare ed istituzionalizzare eventi, convegni, seminari, attività di informazione e comunicazione e/o momenti formativi in occasione della celebrazione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre di ogni anno,

(istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999), anche con specifico riferimento al tema della disabilità, sempre coinvolgendo le maggiori Associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Fondamentale prevedere, promuovere e praticare azioni formative specifiche rivolte a tutti coloro che entrano in contatto, a diverso titolo, con la donna con disabilità vittima di violenza (operatori dei centri di accoglienza, personale di polizia e della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, ecc.) tenendo conto della specificità delle diverse disabilità che richiedono adeguate conoscenze e capacità di risposta appropriata. Il dialogo con una persona sorda, per esempio, richiede un approccio comunicativo diverso rispetto ad una interlocuzione con una persona non vedente o ipovedente, o addirittura ad una persona con ritardi cognitivi. Affinché le donne con disabilità possano riconoscere, fin da subito, le forme di violenza, sentendosi libere di chiedere aiuto e di essere supportate tenendo conto anche della loro disabilità, vanno strutturate e organizzate attività di sostegno adeguate e specifiche, anche attraverso la costruzione di una rete di relazioni con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità in grado di dare supporto e assistenza al fine di consentire interventi adeguati, mirati e personalizzati in base alle specifiche caratteristiche delle donne con disabilità che subiscono violenza ad ogni livello.

Appare, dunque, indispensabile che dai CAV alle Case rifugio, dai pronto soccorso ai luoghi della medicina per la donna, dalle forze dell'ordine ai servizi socioassistenziali, fino ad arrivare a tutte le figure professionali di assistenza e relazione civile, vi sia una adeguata preparazione all'accoglienza delle donne con disabilità, garantendo un approccio competente a raccogliere le relative denunce, segnalazioni e istanze di donne con diverse tipologie di disabilità. Più la donna si sentirà accolta nel rispetto della propria identità e specificità, più sarà motivata e incoraggiata a intraprendere percorsi di uscita dalla violenza. Più la donna si sentirà supportata, più sarà in grado di avviare congrui processi decisionali; la sfida è riconoscere e rispettare il diritto all'autodeterminazione delle donne con disabilità.